



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

VISTA la Comunicazione “*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01*” e ss.mm.ii., di seguito “*Quadro Temporaneo*”;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il citato decreto - legge 25 marzo 2020, n.19, recante «*Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 199, comma 6, del suddetto decreto, che, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, riconosce alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio

rese tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, e la compensazione della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe, applicabili ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto articolo 199, comma 6, ultimo periodo, le autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, con il quale si dispone l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto;

VISTI, altresì, i commi 7 e 8 del medesimo articolo 199, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, di cui complessivi 24 milioni di euro da destinare all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6, demandando ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'assegnazione delle medesime risorse da corrispondere tramite il Ministero;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 93, comma 1, lettera 0b);

VISTO il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 adottati in conformità ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

SENTITA l'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaoli Porti Italiani (ANGOPI);

CONSIDERATO di dover procedere alla determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse ai sensi dell'articolo 199, commi 6, 7, lettera b) e 8;

CONSIDERATO che il “Quadro Temporaneo” non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2021) 2447 final del 6 aprile 2021;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 199, comma 6, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione dell'indennizzo nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020:
 - a) per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;
 - b) per compensare le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020;
 - c) per compensare le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 2

(Determinazione dell'indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio)

1. L'indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è determinato tenendo conto:
 - a) dei minori fatturati operativi conseguiti nel periodo compreso dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai fatturati consuntivati nel corrispondente periodo dell'anno 2019;
 - b) dei maggiori costi aggiuntivi direttamente connessi all'emergenza COVID-19, quali quelli relativi alla igienizzazione e sanificazione dei mezzi di trasporto, all'acquisto di dispositivi di prevenzione individuale e all'osservanza delle altre misure di contenimento della diffusione del COVID-19, in applicazione dei provvedimenti adottati in attuazione dei decreti – legge di cui in premessa;
 - c) dei minori costi dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali o ad altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19, a prescindere dal fatto che tali misure abbiano o meno natura di aiuto di Stato.
2. Ai fini della determinazione dell'indennizzo, non si tiene conto degli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate.

Art. 3

(Modalità di richiesta dell'indennizzo)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'articolo 2, le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, direttamente ovvero per il tramite dall'ANGOPI, ove aderenti a detta associazione, presentano apposita domanda, inviata esclusivamente via PEC, all'indirizzo dg.tn@pec.mit.gov.it, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne entro 15 giorni dalla trasmissione del presente decreto da parte della competente Direzione generale sopra indicata all'ANGOPI per la diffusione presso le società cooperative.

2. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società cooperativa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati in essa contenuti, con riferimento:
 - 1) all'entità del fatturato relativo al periodo di riferimento come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - 2) all'entità della spesa sostenuta per gli oneri gestionali nel periodo di riferimento, come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), dando evidenza della copertura parziale della stessa con il fatturato derivante dalle prestazioni rese nel periodo di riferimento, nonché degli eventuali minori costi dovuti alle minori prestazioni eseguite;
 - 3) all'entità dei minori costi sostenuti nel periodo riferimento, come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - 4) all'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare;
 - b) nel caso di domanda presentata da società aderente all'ANGOPI, copia della delega alla presentazione della domanda conferita a detta associazione dal legale rappresentante della società istante;
 - c) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società cooperativa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, sotto la propria responsabilità, che la società (se diversa da microimpresa o piccola impresa) non si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
 - d) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società cooperativa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, sotto la propria responsabilità, che la società (se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
3. Laddove la domanda sia presentata da società assimilabili a medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, la società dovrà dimostrare che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura restrittiva, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura.
4. E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.
5. La domanda può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi fra il 1° febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria delle domande e al pagamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del "Quadro Temporaneo", come emendato in data 28/01/2021.

Art. 4

(Determinazione della compensazione dei corrispettivi non riscossi)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 199, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 93, comma 1, lettera 0b), del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, la compensazione dei corrispettivi relativi ai servizi resi tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 e non riscossi a

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è determinata sulla base dei dati riportati nelle fatture emesse e non onorate dai committenti dei servizi di ormeggio.

2. Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, i committenti procedano al pagamento delle fatture, considerate ai fini della determinazione dell'indennizzo medesimo, le società di cui al comma 1 provvedono a riversare in conto entrate - cap. 3570 "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Infrastrutture e trasporti" entro 30 giorni dal ricevimento delle somme percepite.

Art. 5

(Modalità di richiesta della compensazione dei corrispettivi non riscossi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'articolo 4, le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, direttamente ovvero per il tramite dall'ANGOPI, ove aderenti a detta associazione, presentano, entro 15 giorni dalla trasmissione del presente decreto da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ad ANGOPI per la diffusione presso le società cooperative, apposita domanda, inviata esclusivamente via PEC, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it, alla competente Direzione generale sopra indicata.
2. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a. copia delle fatture emesse nel periodo di riferimento;
 - b. estratto del registro IVA, recante la registrazione delle fatture di cui alla lettera a);
 - c. dichiarazione resa dal legale rappresentante della società cooperativa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati in essa contenuti e in particolare:
 - 1) la mancata riscossione dei corrispettivi indicati nelle fatture di cui alla lettera a);
 - 2) l'ascrivibilità della mancata riscossione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - 3) che la società (se diversa da microimpresa o piccola impresa) non si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
 - 4) che la società (se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019) non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
 - d. nel caso di domanda presentata da società aderente all'ANGOPI, copia della delega alla presentazione della domanda conferita a detta associazione dal legale rappresentante della società istante;
 - e. nel caso in cui la domanda sia presentata da società assimilabili a medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, la società dovrà, in aggiunta, dimostrare che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura restrittiva, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura.
3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria delle domande e al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del "Quadro Temporaneo", come emendato in data 28/01/2021.
4. La società istante è obbligata a comunicare, tempestivamente e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento da parte dei committenti dei corrispettivi relativi alle fatture allegate alla domanda di riconoscimento dell'indennizzo.

5. E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

Art. 6

(Determinazione della compensazione delle minori entrate derivanti dalle riduzioni tariffarie)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 199, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 93, comma 1, lettera 0b), del decreto legge n.104 del 2020, le Autorità marittime, entro 15 giorni dalla trasmissione del presente decreto da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ad ANGOPI, per la diffusione presso le Società Cooperative, procedono alla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data del 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
2. La riduzione delle tariffe di cui al comma 1 viene determinata dall'Autorità marittima competente ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) di intesa con l'Autorità di sistema portuale, ove istituita. Ai fini di una standardizzazione delle procedure, potrà essere previsto in sede centrale uno schema di ordinanza, tenendo conto della diminuzione di traffico del periodo di riferimento rispetto a quello registrato nel 2019 per la diversa tipologia delle navi, sentite le rappresentanze unitarie delle Autorità di Sistema portuale, i soggetti erogatori dei servizi e l'utenza portuale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il riconoscimento in favore delle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della compensazione prevista dal citato articolo 199, comma 6, per le minori entrate derivanti dalle riduzioni delle tariffe applicabili ai servizi di ormeggio effettuati tra la data del 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, è stanziata, a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma 7 del medesimo articolo 199, la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2020.
4. Fermo il limite complessivo di cui al comma 3, nella tabella A, allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante dello stesso, è individuata, sulla base dell'incidenza nell'anno 2019 del fatturato di ciascun porto sul fatturato nazionale, l'entità massima delle riduzioni tariffarie applicabili dalle Società di cui all'art. 14, comma 1 quinquies, della legge 28 gennaio 1984, n. 84 per le prestazioni di ormeggio effettuate in ciascun porto. Al fine della determinazione delle riduzioni tariffarie, gli importi di cui alla tabella A sono ripartiti per ciascuna tipologia di traffico (trasporto container, crociere e navi traghetto) in ragione dell'incidenza delle prestazioni di ormeggio da questa richieste nel richiamato periodo sulle prestazioni complessive.
5. Qualora nel periodo compreso fra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 in alcuni porti non si sia registrato traffico della tipologia oggetto della riduzione tariffaria o, comunque, il relativo gettito risulti inferiore rispetto agli importi di cui alla tabella A, l'eccedenza è ripartita sulla base del medesimo criterio di cui al comma 4 tra le altre Autorità marittime ai soli fini del riconoscimento della compensazione in favore delle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 7

(Modalità di richiesta della compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'articolo 6, le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, direttamente ovvero per il tramite di ANGOPI, ove aderenti a detta associazione, presentano, entro 15 giorni dalla trasmissione

del presente Decreto da parte della competente Direzione generale, sopra indicata, ad ANGOPI, per la diffusione alle Società Cooperative, apposita domanda, inviata esclusivamente via PEC, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

2. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati in essa contenuti, in particolare l'entità delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe disposta ai sensi dell'articolo 6;
 - b) copia delle fatture emesse nel periodo di riferimento;
 - c) estratto del registro IVA, recante la registrazione delle fatture di cui alla lettera b);
 - d) copia delle note di credito emesse a favore delle Società beneficiarie della riduzione delle tariffe di cui all'art. 6.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, l'entità complessiva delle compensazioni riconoscibili non può eccedere le risorse assegnate a ciascuna Autorità marittima ai fini del riconoscimento della riduzione sulle tariffe applicabili.
4. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui all'articolo 6, comma 3, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
5. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria delle domande e al pagamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

Art. 8

(Modalità e tempi di corresponsione dell'indennizzo e della compensazione)

1. L'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 2, 4 e 6 è effettuata dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ovvero, in relazione alle domande presentate da ANGOPI, in nome e per conto dei propri associati, per il tramite della medesima ANGOPI nei confronti della quale è effettuato l'impegno e il successivo pagamento delle somme.
2. ANGOPI provvede a trasmettere alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne entro trenta giorni dal ricevimento delle somme, la rendicontazione della corresponsione delle somme ricevute per conto delle società rappresentate.

Art. 9

(Verifiche)

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. L'ANGOPI e le società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 si impegnano a far effettuare tali controlli al personale della predetta Direzione o da soggetti da questa delegati. A tal fine, possono essere acquisite informazioni presso ogni altra

Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi dell'Associazione o delle predette società, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.

Art. 10

(Norme sulla cumulabilità, decadenza o revoca)

1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti *de minimis* e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e/o con aiuti concessi in base a diverse sezioni del “Quadro Temporaneo” in premessa citato e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entità delle stesse risulti superiore al danno subito come definito all'articolo 1.
2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO